

Allegato al prot. n. 128/2016/E/M/g del 25 gennaio 2016

Osservazioni di Utilitalia

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 607/2015/R/GAS

“Ottemperanza alla sentenza del consiglio di stato, sezione VI, 12 giugno 2015, n. 2888/2015, relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010- 2013, fissata con deliberazione dell’Autorità ARG/gas 184/09”

Osservazioni generali

Il documento per la consultazione 607/2015/R/gas si pone l’obiettivo di garantire il rispetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2888/2015, che ha parzialmente annullato la delibera ARG/gas 184/09 in merito alla "Regolazione delle tariffe di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013".

Alla luce di tale sentenza, la Federazione condivide l’opportunità di procedere tempestivamente al rispetto delle relative disposizioni, ma ritiene anche necessario che esse garantiscano la stabilità economica complessiva.

Nello specifico, se le soluzioni proposte producono un effetto di natura retroattiva si assiste a un danno innanzitutto in termini di certezza della regolazione, e quindi di stabilità generale del settore, e in secondo luogo rischia di generare un notevole impatto economico e finanziario nei confronti degli stessi operatori.

A questo si aggiunge che potrebbero non essere più presenti sul mercato una parte degli operatori attivi negli anni 2010-2013, con evidenti effetti sugli effettivi recuperi.

Nello specifico, l'Autorità descrive gli orientamenti sul criterio di ripartizione dei ricavi tra componente capacity e commodity e sul trattamento del gas necessario al funzionamento delle centrali di compressione. Con riferimento alle percentuali di ripartizione, l’Autorità conferma la ripartizione 90% capacity - 10% commodity sia con riferimento alla rete nazionale di gasdotti che alla rete regionale.

Per quanto riguarda invece la modalità di recupero dei costi relativi agli autoconsumi, l’Autorità prevede di introdurre uno specifico corrispettivo tariffario (CVfuel) e prevede di effettuare un



conguaglio tra i quantitativi di gas conferiti in natura dagli shipper e il nuovo corrispettivo tariffario unico.

Il DCO prevede inoltre che il conguaglio sia pari alla differenza tra il valore del gas conferito, determinato sulla base di un apposito indicatore di prezzo delle transazioni effettuate presso il PSV e il valore determinato applicando il nuovo corrispettivo tariffario ai quantitativi di gas immesso nella rete.

Tuttavia l'introduzione del corrispettivo CVfuel su tutti i punti di ingresso per il periodo 2010-2013, avrebbe come impatto il conseguimento di un adeguamento retroattivo, soluzione non condivisa dalla scrivente Federazione.

Si richiama quindi la necessità che l'intervento regolatorio possa garantire un sostanziale equilibrio tra le diverse esigenze presenti, dal momento che l'introduzione di un simile meccanismo potrebbe avere delle ricadute negative sui soggetti attualmente sul mercato, anche alla luce del considerevole lasso di tempo nel frattempo trascorso e considerando che gli operatori interessati hanno comunque confidato nella regolazione di volta in volta vigente.

A tale riguardo, si richiamano le osservazioni espresse nell'ambito della precedente consultazione al DCO 455/2015.

Per tener conto delle esigenze effettive e della necessità di evitare che le conseguenze della lacuna regolatoria 2010-2014 abbiano un impatto retroattivo sugli operatori, si propone in alternativa l'introduzione, a partire dal prossimo anno termico, di un coefficiente addizionale dedicato da applicare ai volumi prelevati nei punti di riconsegna .

Questo consentirebbe di non modificare in modo sostanziale la struttura tariffaria e tale componente aggiuntiva potrebbe essere gestita per recuperare l'importo dovuto per effetto della sentenza che Snam Rete Gas dovrà riconoscere agli operatori che si trovano in una posizione creditoria nei confronti del sistema per effetto delle modalità di conferimento in natura del gas.

Tale componente anche negli anni successivi dovrebbe essere trattata in modo separato e indipendente, piuttosto che come rettifica delle attuali tariffe. Ciò lascerebbe intatta la metodologia tariffaria generale e potrebbe essere soppressa o azzerata una volta raggiunto l'obiettivo.

Sarebbe inoltre opportuno prevedere l'introduzione di meccanismi chiari per il calcolo della quantità di gas annualmente richiesta dal sistema, per stabilire il metodo di approvvigionamento e definire il prezzo e l'allocazione del costo per gli shipper.



Spunti per la consultazione

s.1 Osservazioni in merito ai criteri di ripartizione dei ricavi riconosciuti nella componente capacity e commodity.

Non si esprimono particolari obiezioni alla ripartizione proposta dall'Aeegsi.

S2. Osservazioni in merito alle modalità di valorizzazione del gas ceduto in natura dagli shipper nel corso del terzo periodo di regolazione.

Pur condividendo la necessità di procedere per rispettare le disposizioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 2888/2, non si condividono le modalità di valorizzazione del gas già ceduto agli shipper nel periodo 2010-2013, dal momento che tale scelta produrrebbe impatti retroattivi, con effetto sia in termini di certezza della regolazione e di stabilità generale del settore, sia in termini di impatto economico e finanziario nei confronti degli stessi operatori.

Si propone in alternativa l'introduzione, a partire dal prossimo anno termico, di un coefficiente addizionale dedicato da applicare ai volumi prelevati nei punti di riconsegna

S3. Osservazioni in merito all'esclusione dal price cap dei costi relativi al funzionamento delle centrali di compressione.